



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 giugno 2008
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0072 (ACC)**

**9160/08
COR 1 (it)**

COWEB 129

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI: ERRATA CORRIGE

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

Pagina 2, considerando (2):

Anziché:

"(2) Il [...] il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra^{1**} (in seguito denominato "l'accordo interinale"), che prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'ASA. L'accordo interinale deve entrare in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di approvazione. In caso di ritardo, l'accordo si applicherà provvisoriamente a decorrere dal 1 luglio 2008."

leggasi:

"(2) Il [...] il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra^{1**} (in seguito denominato "l'accordo interinale"), che prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'ASA. L'accordo interinale deve entrare in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione."

¹ GU C

^{**} GU: inserire il riferimento alla GU per il documento 8230/08